



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza. N. 40 / 2020

Ceriale, 30/04/2020

OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 - Riapertura dei Cimiteri del Comune di Ceriale

IL SINDACO

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili e urgenti;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI tutti i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di COVID-19 ed in particolare :

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
- il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative dei decreti Legge richiamati sopra;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute adottata d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

Tenuto conto dell’obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, consiste nell’applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile e limitare la diffusione dell’epidemia Covid-19;

Richiamato l’art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ed atteso che la presente ordinanza non introduce misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto, non incide in maniera peggiorativa sulle attività produttive o su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale e

riguarda esclusivamente l'ambito delle attività di competenza comunale, in quanto volta a regolamentare l'accesso ad aree aperte al pubblico;

Considerato che l'afflusso ai Cimiteri posti sul territorio del Comune di Ceriale è sempre stato esiguo e non sono mai stati riscontrati assembramenti all'interno degli stessi;

Dato atto che risulta comunque necessario, anche alla luce di quanto disposto dal recente DPCM del 26/04/2020, in merito alle funzioni funebri, prevedere una serie di norme e misure in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 anche per l'accesso dei cimiteri;

Preso atto dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. La riapertura di tutti i cimiteri comunali, a fare data **da lunedì 4 maggio 2020**, secondo gli orari ordinariamente in vigore e precisamente:

CIMITERO CAPOLUOGO – VIA CADANZO

1. L'accesso al pubblico sarà consentito dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni compresi i festivi;
2. Chi accederà alla struttura, per propria sicurezza e per la sicurezza degli altri visitatori dovrà essere dotato di mascherina e, se il visitatore dovrà utilizzare attrezzi presenti e messi a disposizione quali scopa, paletta, annaffiatori, scale, ecc., anche di guanti;
3. La presenza contemporanea di visitatori non potrà comunque superare il numero di cinque persone contemporaneamente per le zone delle gallerie, fermo restando il mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore ad un metro;

CIMITERO FRAZIONALE - PEAGNA

4. L'accesso al pubblico sarà consentito dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni compresi i festivi;
5. Chi accederà alla struttura, per propria sicurezza e per la sicurezza degli altri visitatori dovrà essere dotato di mascherina e, se il visitatore dovrà utilizzare attrezzi presenti e messi a disposizione quali scopa, paletta, annaffiatori, scale, ecc., anche di guanti;

con le seguenti modalità indispensabili per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale **e precisamente:**

- a) **l'accesso sarà consentito ai soli visitatori residenti o abitualmente domiciliati nel Comune di Ceriale;**
- b) **l'accesso dovrà avvenire in modo individuale ovvero coinvolgendo soggetti residenti o abitualmente domiciliati nella stessa abitazione nel Comune di Ceriale, provvisti delle opportune protezioni per le vie respiratorie.**
- c) **tranne quanto previsto alla precedente lettera b) i visitatori dovranno mantenere una distanza interpersonale non inferiore ad un metro.**

Dal 4 maggio 2020 sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto,

indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli.

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 25.03.2020.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DISPONE

Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Questura di Savona
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Ceriale
- Stazione Carabinieri di Ceriale

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**IL SINDACO
ROMANO LUIGI**